

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2480-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1967

Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965

ONOREVOLI SENATORI. — In uno scambio di Note del 31 marzo 1926 tra il Governo italiano ed il Consiglio della Società delle Nazioni fu concordato di fondare l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), riconosciuto come persona giuridica di diritto pubblico dell'ordinamento italiano con regio decreto del 31 marzo 1926, n. 2220. Il Governo italiano si assunse l'onere del mantenimento dell'Ente fornendo anche i locali necessari, nonchè del finanziamento.

Con legge del 14 aprile 1957, n. 364, fu ratificato un nuovo accordo sulla base di un nuovo Statuto organico entrato in vigore il 21 aprile 1940 e il Governo italiano rinnovò l'impegno per il mantenimento e il finanziamento dell'Istituto, precisato nella misura di un milione, con la facoltà da parte degli altri Stati membri di accordare contributi volontari. Con la svalutazione della moneta, accanto al contributo ordinario di un milione furono dati dall'Italia contributi straordinari, sino a quando con leggi successive (del 22 dicembre 1961, n. 1546 e del 30 giugno 1965, n. 889), il contributo ordinario fu portato prima a 40 milioni, poi a 60, senza però che la norma statutaria fosse modificata, sì che l'attuale contributo di 60 milioni è versato in base ad un provvedimento interno del Governo italiano non ancora tradotto in impegno internazionale.

Intanto anche altri Paesi avevano elargito contributi volontari, resi successivamente obbligatori da un primo emendamento dell'Istituto adottato dalla X sessione straordinaria dell'Assemblea degli Stati membri il 15 novembre 1961, entrato in vigore il 30 dicembre 1963. In sede di attuazione dello stesso emendamento si è però

constatato l'insufficienza di tali contributi, sproporzionati comunque rispetto al contributo italiano.

Si è perciò ritenuto di far deliberare dall'Assemblea un nuovo emendamento che da una parte mantenga il carattere obbligatorio dei contributi, dall'altra conferisca alla Assemblea stessa il potere di ripartire le spese necessarie alle esigenze dell'Istituto equamente tra gli Stati membri.

Il disegno di legge n. 2480, prevede appunto l'approvazione e la esecuzione di tali emendamenti adottati dalla XIV sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965, che entreranno in vigore appena si otterrà l'approvazione dei due terzi degli Stati membri. Il *quorum* di 28 — necessario all'entrata in vigore degli emendamenti — sta per essere raggiunto, essendo pervenute 25 approvazioni, mentre altri tre Stati, oltre l'Italia, hanno annunciato di avere in corso la procedura di approvazione.

La 3^a Commissione del Senato ritiene che non si debba lasciar cadere un Istituto che rappresenta una nostra gloriosa tradizione.

Si rileva d'altra parte che una delibera della XXI Assemblea generale dell'ONU adottata il 17 dicembre 1966, n. 2205, mette in luce l'importanza delle attività svolte dall'Istituto in parola, decidendo la creazione di una Commissione speciale incaricata di incrementare dette attività, tendenti alla armonizzazione ed alla unificazione del diritto, come mezzo per lo sviluppo del commercio internazionale e, ci si augura, anche per altre più alte finalità.

Si propone pertanto di approvare il presente disegno di legge che approva ed attua gli emendamenti di cui prima si è detto.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Sono approvati gli emendamenti agli articoli 5, 16 e 18 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea Generale il 16 giugno 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957 n. 364.